

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGRAMMI DI INTERVENTI RIGUARDANTI LA SOSTITUZIONE ED IL
POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE PRIORITARIA

tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

e

il Comune di

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito
denominato per brevità' Ministero, in persona
di..... della Direzione Generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

e

Il Comune, in seguito denominato per
brevità' Comune, in persona del,
giusti poteri di firma conferiti con atto

Premesso

- che il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, recante
«Nuovo codice della strada», e sue modifiche ed integrazioni,
all'art. 39 definisce e classifica i segnali verticali;

- che il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada» e sue modifiche ed integrazioni all'art. 77
comma 2 introduce la necessità' di uno specifico progetto la
segnaletica riferito ad un'intera area o a singoli itinerari;

- che l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva
del «Piano nazionale della sicurezza stradale» (PNSS) finalizzato a
ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali sul
territorio nazionale;

- che il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione
della direttiva 2008/96/CE in materia di gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali e successive modificazioni ed
integrazioni;

- che il decreto dirigenziale n. 37 del 17 febbraio 2023,
aggiornamento della metodologia per il calcolo del costo sociali
degli incidenti stradali in attuazione dell'art. 7 del decreto
legislativo 35/2011, con il quale e' stata definita la metodologia di
calcolo del costo sociale di un morto e di un ferito per incidente
stradale;

- che il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;

- che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. del, registrato dalla Corte dei conti in data, sono stati forniti gli indirizzi amministrativi per la destinazione dei fondi disponibili per l'esercizio finanziario 2022 e 2023, complessivamente di euro 17.104.096,00 per la realizzazione degli interventi di segnaletica;

- che il citato decreto ha ripartito tra i Comuni con fascia di popolazione al 1° gennaio 2024 compresa tra i 100.000 e 250.000 abitanti, le su indicate somme, demandando alla presente Convenzione la disciplina delle reciproche attività relative allo svolgimento delle procedure attuative dei programmi finanziati nonché la disciplina delle modalità di erogazione delle risorse statali;

- che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del ha espresso parere favorevole sul suddetto decreto di riparto delle risorse previste per la progettazione e la realizzazione di tali interventi nonché sullo schema di convenzione tra Ministero e Comuni;

- che con delibera n., il Comune ha approvato il programma, costituente la proposta consistente nell'intervento

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Oggetto

La Convenzione regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi Ministero) e il Comune (d'ora in poi Comune), in relazione agli adempimenti esecutivi ed al trasferimento di risorse finanziarie statali per la realizzazione di opere di cui al Programma di interventi, proposto dal Comune con la delibera di G.C. n. del, costituito dal Piano di segnalamento contenente la relazione illustrativa, la planimetria dello stato di fatto della segnaletica esistente, la planimetria della segnaletica di progetto da installare, nonché il cronoprogramma con le fasi d'installazione ed il relativo prospetto economico, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

Il Comune nomina il Responsabile del Procedimento per l'attuazione della presente Convenzione e ne dà comunicazione al Ministero. Lo stesso curerà i rapporti con il Ministero ed

effettuera' le richieste, le certificazioni ed ogni altra comunicazione riguardo l'attuazione della Convenzione.

Art. 4.

Importo del contributo

L'importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire al Comune e' pari ad euro e verra' erogato in conto capitale con le modalita' di cui al successivo art. 8, presso il conto di Tesoreria n.

Le risorse sono destinate alla copertura delle spese per la progettazione e realizzazione del Programma di interventi di cui al precedente art. 2 del suo valore complessivo ed entro i limiti di cui all'importo assentito con il decreto ministeriale n. del

Qualora il Programma proposto preveda la copertura dei costi anche a carico di altre fonti di finanziamento, il Comune avra' cura indicare nella Delibera di Giunta/Consiglio l'importo e di specificarne la fonte.

Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per la completa realizzazione del Programma, il Comune avra' cura di reperire e garantire la copertura finanziaria, inviando un nuovo Prospetto di copertura della spesa complessiva.

Art. 5.

Adempimenti attuativi del programma

Il Comune si impegna al puntuale svolgimento delle attivita' amministrative e negoziali finalizzate all'adozione degli atti di sua competenza:

- completa predisposizione della progettazione prevista dalle norme di riferimento per la categoria e tipologia degli interventi da realizzare;

- espletamento delle procedure tecnico-amministrative di approvazione in linea tecnico-economica dei progetti proposti e relativi provvedimenti finali;

- formalizzazione degli atti di affidamento degli incarichi e dei lavori, di adozione degli impegni contabili e di gestione degli atti di spesa;

valorizzando a tal proposito, ove ritenuto opportuno, l'accordo di programma ex art. 34 del T.U.E.L.

Art. 6.

Quadro temporale

Il Comune si impegna al compimento progressivo dei suddetti atti a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione e con riferimento a tutte le ipotesi di interventi prospettate nel Programma presentato, in maniera tale da poter concludere le rispettive attivita' nel seguente quadro temporale:

- entro 1 mese dalla sottoscrizione della Convenzione trasmettendo al Ministero il cronoprogramma aggiornato delle fasi di

installazione con l'indicazione dell'esatto termine di inizio e ultimazione dell'installazione, in modo da costituirne il programma esecutivo;

- entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il certificato di regolare esecuzione, trasmettendo al Ministero una apposita comunicazione del Responsabile del Procedimento;

Qualora i lavori non venissero consegnati entro il termine previsto il Ministero procederà allo stralcio dell'intervento dal Programma proposto con conseguente rimodulazione del finanziamento.

Art. 7.

Rimodulazione del programma

Il Programma degli interventi proposto può essere rimodulato su apposita richiesta del Comune ed approvata dal Ministero, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa, qualora con riferimento a tutti gli interventi previsti ovvero a taluni di essi:

a) vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività cause ostative di natura tecnica, economica e giuridica, non previste né prevedibili al momento della predisposizione del programma stesso, che ne impediscano la piena realizzazione secondo i modi ed i termini prospettati;

b) sopraggiunga una perdita di interesse alla loro realizzazione da parte dei soggetti attuatori, sempreché non siano state avviate le relative attività esecutive ovvero non risultino già assunte obbligazioni verso terzi in conseguenza degli stessi.

In caso di rimodulazione il nuovo programma degli interventi deve essere trasmesso unitamente alla richiesta di cui al comma 1 ed andrà a sostituire il precedente a seguito dell'approvazione da parte del Ministero.

Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalità di cui all'art. 9 della presente convenzione.

Art. 8.

Trasferimento delle risorse finanziarie

Il trasferimento delle risorse statali verrà erogato, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le seguenti modalità:

a) una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato, a titolo di anticipazione, dopo l'avvenuta registrazione della presente Convenzione da parte degli organi di controllo;

b) un'ulteriore quota del 50% ad avvenuta presentazione da parte del Responsabile del Procedimento della documentazione attestante il pagamento dei costi di installazione.

c) il rimanente 10%, del costo di ciascun intervento, viene trasferito al Comune alla certificazione da parte dello stesso della regolare installazione della segnaletica.

Nel caso venga installata la segnaletica sperimentale di cui all'art. 7 del decreto con cui è assegnato il contributo ministeriale, metà della quota di cui alla lettera c) verrà erogata a valle della conclusione del periodo di monitoraggio di cui al successivo art. 10.

Art. 9.

Economie da ribassi o rinunce o rimodulazioni

Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per l'affidamento dei lavori oppure per effetto di rinunce oppure a seguito di rimodulazioni potranno essere utilizzate dal Comune nell'ambito dello stesso intervento oppure procedendo all'ammissione a finanziamento di ulteriori proposte di intervento aventi la stessa finalita', integrando il programma adottato mediante la presentazione delle ulteriori nuove schede.

Eventuali somme gia' erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di Convenzione, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo che verra' comunicato dal Ministero.

Art. 10.

Azione di monitoraggio e verifica del Ministero

Nell'attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:

a) verificare lo stato di svolgimento delle attivita' con possibilita' di richiedere relazioni ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticita' e significativi ritardi;

b) valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere in base ai dati disponibili.

Il Ministero puo' convocare il «Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attivita' connesse alla sicurezza stradale» istituito con DM 262 del 2 settembre 2022, al fine di verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti dagli interventi posti in essere.

In relazione all'azione di monitoraggio del Ministero indicata nei commi precedenti, il Comune:

a) rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;

b) rende disponibile a conclusione del programma degli interventi realizzati, i dati di incidentalita' ex-ante nei tre anni successivi all'anno di conclusione dei lavori.

c) qualora non venissero resi disponibili i dati di cui al punto precedente b), il Comune verra' escluso dal successivo finanziamento ministeriale disponibile in attuazione del PNSS 2030.

Art. 11.

Azione di monitoraggio e verifica dei Comuni

Il Comune esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attivita' ad essi spettanti, nonche' svolge un'azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento.

Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, il Comune, oltre a quanto previsto in merito al controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile degli interventi, nonche' di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie con riferimento al monitoraggio previsto dal decreto legislativo 229 del 29 dicembre 2011, segnala tempestivamente eventuali criticita' riguardanti in particolare i tempi di realizzazione dell'intervento ed eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell'azione a favore della sicurezza stradale.

Il Comune che installa la segnaletica sperimentale di cui all'art. 7, rende disponibili i dati di incidentalita' ex-ante ed ex post nel luogo dell'intervento, relativi, rispettivamente, ai tre anni antecedenti ed ai tre anni successivi all'anno di conclusione dei lavori.

Al fine di garantire il monitoraggio degli investimenti pubblici, la trasparenza e la tracciabilita' dei flussi finanziari, il Comune ha richiesto il Codice unico di progetto (CUP), relativo agli interventi del programma da realizzare di cui all'art. 2, con il n.
.....

Art. 12.

Termini per la risoluzione della convenzione

Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformita' dalle modalita', dai tempi, dai contenuti e dalle finalita', di cui alla presente convenzione e relativi allegati, ovvero in caso di realizzazione parziale del progetto proposto, il Ministero intima all'Ente attuatore di eliminare le cause di tale difformita' e darne tempestiva comunicazione dell'avvenuta risoluzione.

Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attivita' previste nell'atto di intimazione, il Ministero si riserva la facolta' di sospendere l'erogazione del finanziamento.

Qualora in esito alle attivita' di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e le cause ostative alla conclusione delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero ravvisi che non sussistano piu' le condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di Convenzione comunica al Comune il proprio recesso.

Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attivita' istruttorie in contraddittorio con il Comune finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari conseguenziali sorti con la Convenzione ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri subiti. Detta attivita' potra' altresì riguardare collaborazioni nell'esercizio di pretese restitutorie/risarcitorie nei confronti degli Enti attuatori e/o di soggetti esterni.

Art. 13.

Registrazione ed esecutivita' della convenzione

La presente convenzione diverra' esecutiva solo dopo l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti